



ASSOCIAZIONE GRANARIA MILANO

N. 15

CONTRATTO ITALIANO

PER RISI E ROTTURE DI RISO « C.I.F. »

Fatto in doppio a _____ il _____

Venduto da _____

A mezzo _____ a tutte le seguenti condizioni, tanto manoscritte che stampate da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli usi e le consuetudini della piazza di Milano e secondo lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione Granaria di Milano e, in caso di contrattazioni di riso di tipo ufficiale, anche secondo le condizioni previste dalle norme di legge relative alle denominazioni ed ai tipi ufficiali di riso per esportazione.

Merce _____

Qualità: sana, leale, mercantile all'epoca ed al luogo dell'imbarco: _____

— secondo campione _____

— secondo campione-tipo _____

— secondo la denominazione suddetta, buona media dell'annata _____

— secondo il tipo ufficiale del marchio nazionale di esportazione _____

Campionamento: all'imbarco _____

Quantità: quintali _____ (tolleranza 5% in più o in meno di cui il 2% al prezzo di contratto ed il 3% al prezzo del giorno in cui avviene l'imbarco della merce).

Prezzo: _____ compreso nolo e assicurazione per 100 kg. lordi.

Imbarco: In buone condizioni, sopra uno o più vapori e/o motonavi di classe non inferiore a 90 A. I. del Lloyd Register (o B.S. della British Corporation o corrispondente classifica del Registro Italiano, Americano, Francese, Norvegese o altro equivalente), diretti e/o indiretti e/o con eventuale trasbordo da uno o più porti italiani per _____

Salvo pattuzione contraria, quando il porto di destinazione è lasciato alla opzione del compratore, questi deve dichiarare il porto prescelto facendo pervenire comunicazione scritta o telegrafica al proprio venditore almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di tempo fissato per l'imbarco.

Epoca di imbarco: _____
E' facoltà del venditore di caricare dal primo all'ultimo giorno dell'epoca prevista.

Peso: _____ salvo espressa pattuizione contraria, il peso lordo di imbarco dichiarato in polizza è da considerarsi finale. I singoli colli devono essere del peso uniforme di kg. 100 lordi.

Sacchi: La consegna deve effettuarsi negli usuali sacchi semplici, nuovi, di juta e/o canapa e/o canapa/juta.

I sacchi devono essere ben cuciti a regola, diate con almeno otto punti in croce e, quando sia pattuita la consegna della merce in doppio sacco, il sacco interno deve essere cucito separatamente dal sacco esterno.
I sacchi porteranno, oltre all'usuale marchio del venditore, la dicitura obbligatoria per legge "riso su campione" — "riso semipregiato", e, quando la vendita sia effettuata secondo il tipo ufficiale del marchio nazionale di esportazione, porteranno pure le previsioni di dicitura ufficiali.

Pagamento: in _____ alla prima presentazione dei documenti di imbarco (polizza di carico, polizza o certificato di assicurazione, fattura commerciale) mediante _____

Condizioni speciali: _____

CONDIZIONI GENERALI

I - Le condizioni che seguono sono valide e vincolative per le parti contraenti, salvo diversa espressa pattuizione scritta.

II - Ogni imbarco deve considerarsi come contratto separato.

III - TERMINI DI IMBARCO. — I termini di imbarco devono interpretarsi come segue:

a) imbarco eu vapore designato: nelle vendite su vapore designato, eventuali variazioni nella data di prontezza del piroscafo designato non danno luogo a nessun diritto, reclamo o protesta sia da parte del venditore che da parte del compratore. Il contratto è ritenuto pienamente valido anche quando la Compagnia di Navigazione sostituisca con altro vapore quello che era precedentemente previsto nel suo programma, ma in questo caso il venditore deve dare avviso al compratore dell'avvenuta sostituzione non appena egli ne viene a conoscenza.

b) imbarco pronto: la merce deve essere imbarcata entro il 21° giorno lavorativo successivo alla data del contratto.

c) imbarco nella prima o seconda quindicina del mese: il sedicesimo giorno del mese si considera approssimativamente tanto alla prima che alla seconda metà o quindicina del mese.

d) imbarco in diverse epoche consecutive: è tollerato l'imbarco di due o più quote sulla stessa nave, purché con polizze di carico separate e datate in conformità alle singole quote che si intendono eseguire.

I termini di imbarco sono tassativi e devono essere osservati salvo quanto in appresso:

Nelle vendite per un determinato imbarco, quando il vapore noleggiato dal venditore per la esecuzione del contratto ritardi a presentarsi alla caricazione e dovesse nel frattempo scadere il termine di imbarco previsto, il venditore ha la facoltà di prorogare il termine di imbarco del tempo strettamente necessario alla caricazione sul detto vapore, purché ne dia avviso telegrafico al proprio compratore almeno nell'ultimo giorno del termine, indi dando il nome del vapore. Tale notizia deve essere passata in debita filiere per telegramma. Il vapore così designato non può essere sostituito, tranne nel caso che sia sostituito dalla Compagnia di Navigazione, come al punto a). Il venditore è tenuto, se richiesto dal compratore, a giustificare il ritardo del vapore con dichiarazione della Compagnia di Navigazione o del suo Agente al porto di imbarco, o di Autorità Portuale od altra riconosciuta Autorità.

Indipendentemente dai casi sopra indicati e fatta eccezione per le vendite su piroscafo designato e per imbarco pronto, il venditore ha la facoltà di estendere di otto giorni lavorativi il periodo di tempo designato per l'imbarco, dandone avviso telegrafico al suo compratore almeno nel giorno precedente a quello della scadenza del detto termine; tale comunicazione deve essere passata in debita filiere per telegramma. Il venditore che si vale di questa facoltà, deve bonificare in fattura al suo compratore il mezzo per cento del prezzo di contratto.

IV - POLIZZA DI CARICO. — La polizza di carico per merce a bordo fa fede, sino a prova contraria, della data dell'avvenimento imbarco. Il compratore è tenuto ad accettare tutte le condizioni generali della polizza di carico delle Compagnie di Navigazione i cui servizi saranno utilizzati, in esecuzione del presente contratto.

V - APPLICAZIONE. — Ogni imbarco deve essere comunicato telegraficamente dal caricatore al suo compratore o al suo agente nel paese di destinazione entro il quinto giorno successivo alla data della polizza di carico.

Tale comunicazione deve indicare il nome del vapore, la data della polizza di carico e la quantità imbarcata.
L'applicazione è sempre data sotto riserva di errori o di disguido nella trasmissione telegrafica i quali possono essere rettificati anche dopo l'arrivo dei documenti e non possono dar luogo al rifiuto della applicazione da parte del compratore, salvo i casi di prova manifeste.

I venditori in filiere devono far seguire in tempo debito l'applicazione ricevuta, intendendosi con questo che l'applicazione ricevuta entro le ore 12, deve essere fatta, seguita nella giornata stessa del ricevimento, mentre quella ricevuta dopo le ore 12, deve essere fatta seguire entro il mezzo del giorno lavorativo immediatamente successivo.

VI - PRESENTAZIONE DOCUMENTI. — Il venditore non può essere tenuto responsabile della ritardata presentazione dei documenti di imbarco al compratore, sempre che tale ritardo non sia dovuto a sua negligenza.

La presentazione dei documenti alla banca designata dal compratore o presso la quale egli ha aperto il credito, deve considerarsi, a tutti gli effetti, come presentazione fatta al compratore stesso.

Se all'arrivo della nave nel porto di destinazione i documenti non sono ancora stati presentati al compratore, quest'ultimo è tenuto a prendere ugualmente possesso della merce mediante fiduciarie bancarie, quando con dati forniti dal venditore possa identificare la sua partita.

VII - PAGAMENTO. — Quando il pagamento è pattuito attraverso una apertura di credito, questa deve essere notificata al venditore dalla Banca italiana presso la quale il credito è utilizzabile, ed alle precise condizioni previste dal contratto, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'epoca di imbarco, salvo diversa esplicita pattizione. Qualora il venditore decida di fare luogo all'imbarco della merce ancorché l'apertura di credito gli sia pervenuta in ritardo, egli ha diritto a tanti giorni di proroga nell'imbarco quanti sono quelli del ritardo nella notificazione dell'apertura di credito ed il compratore è tenuto, a richiesta del venditore, a restituire il credito di conformità.

Tutte queste condizioni relative all'apertura di credito sono da considerarsi in ogni caso come tassative ed essenziali. L'ammontare della fattura è pagabile contro il titolo completo dei documenti di imbarco, e cioè: contro tutti gli esemplari della polizza di carico, la polizza di assicurazione ed il certificato di origine, quando sia richiesto dal compratore; quest'ultimo però è tenuto ad effettuare il pagamento anche quando la polizza di carico e la polizza o certificato di assicurazione, siano sostituite rispettivamente da un delivery order e da una lettera di assicurazione debitamente vistati dal detentore dei documenti originali; però il venditore rimane sempre responsabile del buon fine dei delivery order e lettera di assicurazione.

In ogni caso la polizza di assicurazione può essere sostituita da un certificato emesso dalla Compagnia. Il compratore è anche tenuto ad effettuare il pagamento quando sia presentato un solo esemplare della polizza di carico, purché questo sia accompagnato da una lettera di garanzia per la successiva consegna degli altri esemplari della polizza.

Quando il pagamento è pattuito "contro documenti all'arrivo della nave al porto di destinazione", resta inteso che, in caso di trasbordo, il pagamento stesso deve essere fatto in giusta proporzione all'arrivo di ogni quota-parte della merce. Resta altresì inteso ed accettato che in ogni evento il pagamento deve essere fatto o completato entro il 60° giorno dalla data della polizza di carico.

Qualora il venditore presenti i documenti prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione, il compratore è tenuto a dargli atto dell'accettazione dei documenti da parte sua, quando sia prevista l'emissione di traite del venditore sopra banche o banchieri del compratore. Le traite stesse si intendono emesse per conto del compratore e con sua garanzia.

VIII - ASSICURAZIONE. — Il venditore deve assicurare la merce presso una Compagnia di assicurazione primaria (ma della cui solvibilità non può essere ritenuto responsabile) alle condizioni della polizza italiana, con avanzi particolare, per un ammontare pari a quello della fattura maggiorato del 10%.

Il venditore deve pure assicurare la merce contro rischi di guerra, mine, torpedini, scioperi e sommosse; ma la eventuale spesa eccedente il 0,50% per coprire tali rischi, è a carico del compratore.

IX - NOLO. — Il nolo assegnato e/o il saldo assegnato del nolo medesimo, se dedotto in fattura, è pagato dal compratore in contanti all'arrivo della nave per conto del venditore alle condizioni della polizza di carico, o, se esiste, del contratto di noleggio, una copia del quale deve essere temporaneamente depositata presso il rappresentante del venditore nel Paese di destinazione.

X - SBARCO - STALITE. — Lo sbarco della merce è a carico del compratore e deve effettuarsi secondo le prescrizioni della polizza di carico. Il tiraggio è a carico della nave. Le eventuali spese di alitto al porto di sbarco sono a carico del compratore. Le eventuali spese di alitto e di noleggio e le eventuali contro-stalite sono a carico del compratore.

XI - VENDITA ALLA CONDIZIONE "PESO DI SBARCO". — a) Pesatura: quando la merce è venduta alla condizione di "peso di sbarco" il compratore deve fare pesare la merce a sua cura e spese alla presenza dell'incaricato del venditore. La pesatura delle merci deve avere luogo contemporaneamente allo sbarco dal vapore.

Quando per condizioni di polizza o per esistenti usi al porto di destino o altri legittimi impedimenti, da documentarsi dal compratore, la merce viene scaricata in chiatte senza pesatura, la pesatura deve avere luogo allo sbarco della merce dalla chiatte, ma in ogni caso entro e non oltre il 12° giorno da quando la merce ha lasciato il vapore. Il venditore ha diritto di far sollevare le chiatte sia di giorno che di notte da guardiani di sua fiducia, e spese del compratore. L'accertamento stesso deve aver luogo a mezzo di pesatori giurati debitamente riconosciuti dalle Autorità competenti del porto di destino, e i certificati di peso relativi devono essere vistati dalle dette Autorità. Gli ammanchi di peso devono essere in questo caso notificati al venditore entro 10 giorni dall'avvenuta pesatura, facendogli pervenire entro tale termine i certificati ufficiali relativi ed apposta distinta pesi. E' ammesso a favore del venditore un calo peso rispetto a quello d'imbarco del 2%.

b) Pesi: per la merce venduta "peso di sbarco" ogni deficienza sul peso di polizza è a carico del venditore e ogni eccedenza a carico del compratore. Nelle partite imbarcate senza separazione, gli ammanchi, le avarie e le scopature sono ripartite in giusta proporzione tra i vari ricevitori.

c) Fatture definitive: nelle vendite fatte alla condizione di "peso di sbarco" le fatture definitive devono essere regolate entro un ragionevole periodo di tempo e in ogni caso non oltre 21 giorni dalla data in cui il peso di sbarco è stato concordato tra il compratore, o i suoi rappresentanti, e i rappresentanti del caricatore allo sbarco. In caso di ritardi il debitore deve pagare gli interessi di mora al tasso ufficiale della Banca d'Italia più il 4%, nonché tutte le spese legali eventualmente sostenute dal creditore per ottenere il pagamento di quanto dovutogli.

In caso di contestazione sull'ammontare delle fatture definitive il debitore ha diritto di depositare presso una Banca, con opportuno vincolo, la somma contestata fino alla definizione della controversia, restando con questo esonerato dal corrispondere qualsiasi indennizzo a titolo di ritardo pagamento.

XII - RISCHI DI VIAGGIO. — La merce viaggia in ogni caso a rischio e pericolo del compratore. Qualunque avaria, sia essa o meno recuperabile dagli assicuratori, è a carico del compratore al quale spetta di conseguenza ogni azione sia verso gli assicuratori che verso i vettori o chiunque altro di ragione per ottenere l'eventuale rifusione dei danni. Qualora il compratore incarichi il venditore di liquidare gli eventuali danni con le Compagnie di Assicurazione, si intende che il venditore agisce in tal caso unicamente per conto e nell'interesse del compratore. Il venditore deve agire in piena coscienza, al meglio delle sue cognizioni, ma senza sua responsabilità.

XIII - CORRI ESTRANEI - TOLLERANZA - ABBUONI. — Nelle vendite su campione-tipo o su denominazione, le eventuali impurità (corpi estranei) tollerate senza abbuono, non devono superare complessivamente: — per il riso: il 0,15%; — per il corpetto e la mezzagrana: il 0,25%; — per la risina bianca: il 1,00%; — per la risina grigia e la granavende: il 3,00%.

XIV - QUALITÀ. — La merce venduta su campione reale deve sempre corrispondere al campione in base al quale la vendita è stata perfezionata. La merce venduta su campione-tipo deve corrispondere alle caratteristiche essenziali della qualità contrattata. Qualora la differenza di qualità, dovuta a cause diverse da quelle previste dal paragrafo "corpi estranei", non superi l'1% del valore della merce, il compratore è tenuto a riceverla senza abbuono. La merce venduta su denominazione deve essere conforme alla qualità espressa nella dicitura, salvo quanto previsto dal citato paragrafo "corpi estranei". Il venditore ha facoltà di consegnare merce migliore di quella contrattata, purché della stessa varietà e lavorazione. La merce non è garantita esente da difetti che non appaiono ad un ragionevole esame.

XV - CAMPIONAMENTO. — Per il riso, venduto secondo i tipi ufficiali del marchio nazionale di esportazione, il campionamento ha luogo nelle forme e nei luoghi previsti dalle norme emanate dalle competenti Autorità e in vigore al momento della consegna. In tutti gli altri casi, a richiesta del compratore, i campioni devono essere prelevati e sigillati in contraddittorio tra il rappresentante del venditore e quello del compratore, in modo da rappresentare esattamente la massa della merce consegnata.

Per ogni partita devono essere prelevati e sigillati tre campioni dei quali uno è trattenuto dal venditore e due dal compratore o loro rappresentanti. Ogni campione sigillato che venga aperto senza la presenza di entrambi le parti contraenti, o del loro rappresentante regolarmente autorizzati, è considerato come distrutto.

XVI - OBBLIGO DI RICEVERE LA MERCE - RECLAMI. — La merce deve sempre ed in qualunque caso essere ricevuta dal compratore, non potendo il medesimo, per qualsiasi motivo o ragione, respingerla o lasciarla per conto del venditore.

XVI - **OBBLIGO DI RICEVERE LA MERCE** - **RECLAMI**. - La merce deve sempre ed in qualunque caso essere ricevuta dal compratore, non potendo il medesimo, per qualsiasi motivo o ragione, respingerla o lasciarla per conto del venditore.

La merce che allo sbarco risulti danneggiata per vizio proprio dovrà pure essere ritirata dal compratore; in questo caso però il venditore è responsabile dell'eventuale minore valore da stabilirsi per arbitrato su campioni regolarmente sigillati a termine delle presenti condizioni di vendita.

Eventuali reclami per differenza di qualità devono essere segnalati telegraficamente dal compratore al venditore entro 5 giorni dall'avervenuto sbarco della merce.

XVII - **CAUSE DI FORZA MAGGIORE**. - Se per cause di sommosse, sedizioni, scioperi o serrate nel porto di caricazione, oppure nell'esercizio di una qualsiasi delle linee ferroviarie che alimentano tale porto, l'imbarco della merce fosse impedito:

a) per una durata qualsiasi durante gli ultimi 28 giorni dell'epoca di imbarco;

b) oppure in qualsiasi tempo dell'epoca di imbarco se quello stabilito è di durata inferiore ai 28 giorni.

Il caricatore ha diritto, al termine di uno dei previsti casi di forza maggiore, ad una prorogazione dei termini di imbarco di tanti giorni quanti ne restavano, per effettuarlo, al momento in cui si è verificata la causa di forza maggiore.

Nel caso di inescuzione del contratto soggetto a tali condizioni, la data di risoluzione di esso è parimenti ritardata.

Per potere richiedere l'applicazione della clausola di cui le capoversi a) e b), il caricatore deve darne immediata comunicazione telegrafica al venditore, designando in pari tempo il porto o i porti di carico che intende usare, fra quelli contrattuali, entro 2 giorni lavorativi dalla scadenza dell'epoca di imbarco primitiva ed è tenuto ad eseguire comunque il contratto ai soli porti da lui così indicati.

Queste notizie devono essere passate a tutti gli eventuali affaristi in tempo debito (du cours).

Il certificato di un Ente ufficiale del Paese del porto di imbarco della merce affermando l'esistenza di uno dei previsti casi di forza maggiore, determinante la richiesta del venditore di proroga dei termini di imbarco pattuiti, deve essere unito ai documenti di imbarco.

Nel caso di proibizione d'esportazione, blocco, guerra, rivolta, ostilità od altro caso di forza maggiore che impedisca l'imbarco totale o parziale della merce oggetto del presente contratto, il venditore ha facoltà di annullare il tutto o quella quota del contratto stesso per cui si è reso applicabile il caso di forza maggiore.

E' considerato sanz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito o in moratoria, che convocasse i creditori per ottenere un concordato amichevole o giudiziale o che, comunque, sospendesse notoriamente i pagamenti.

l'altro contraente, in tali casi, ha facoltà di procedere immediatamente al riscatto o alla rivendita della merce contrattata, oppure alla determinazione del prezzo di storno, in conformità al primo comma del presente paragrafo, per la parte non ancora eseguita al prodursi di tale situazione, ed ha diritto di insinuare nella liquidazione o nel fallimento, l'eventuale credito così risultante.

XVIII - **ARBITRATO**. - Tutte le contestazioni che insorgessero in dipendenza della esecuzione o della interpretazione del presente contratto, devono essere obbligatoriamente deferite alla decisione di arbitri amichevoli composti da tre giudici ex bono et aequo, senza alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione Granaria di Milano.

La richiesta di arbitrato deve essere avanzata a mezzo di lettera raccomandata e/otelegramma dalla parte interessata alla parte avversa:

a) entro 10 giorni successivi alla data del reclamo per le contestazioni sulla qualità e/o condizionamento della merce;

b) entro i sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione in tutti gli altri casi.

Trascorsi i termini predetti, giudicheranno gli arbitri se sia ugualmente promovibile l'arbitrato di merito, in quanto sia giustificato il ritardo della richiesta.

Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole composizione, la parte diligente può richiedere alla Associazione Granaria, l'arbitrato d'ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione medesima.

XX - **CONDIZIONI SUPPLEMENTARI**. - Nessuna azione legale può essere iniziata da una delle parti eccetto che per esigere il pagamento delle fatture e per rendere esecutive le decisioni arbitrali.

Le condizioni generali del presente contratto sono state concordate fra le Categorie interessate a mezzo di apposita Commissione paritetica. Il contratto-tipo così approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio di Milano.

Qualunque aggiunta o modifica apposta al presente contratto da una delle parti, senza l'espresso consenso dell'altra, non ha valore.

Venditore e compratore accettano sin d'ora l'esclusiva competenza della Autorità Giudiziarie di Milano.

Le parti contraenti sottoscritte approvano tutte le condizioni e clausole, tanto manoscritte che stampate, del presente contratto e specificatamente quelle di cui ai paragrafi: VII (Pagamento) - XIII (Abbono) - XVIII (Inadempienza) - XIX (Arbitrato) - XX (Competenza Autorità Giudiziarie)

IL COMPRATORE

L'INTERMEDIARIO

IL VENDITORE

Marca
da bollo

4